

**N. 00893/2014 REG.PROV.COLL.**

**N. 00221/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2014, proposto da:  
Riccardo Bentley, rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Belli, con domicilio eletto presso lo  
studio della medesima in Bologna, Strada Maggiore, 47;

***contro***

Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Bologna;

***per l'annullamento***

- del verbale della Commissione Esami Avvocato - Sessione 2012 - del 04.02.2014 recante la dichiarazione di decadenza del ricorrente;
- dell'allegato al Verbale del 04.02.2014 recante il rigetto della domanda di nuova convocazione e dichiarazione di decadenza del candidato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, superati in dicembre 2013 gli scritti degli esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Bologna, convocato all'orale per il giorno 23.10.13, poi rinviato dalla Commissione esaminatrice (su presentazione di certificato medico) al 4.2.14, ha chiesto un nuovo differimento presentando un secondo certificato in pari data, con prognosi di quaranta giorni di riposo e cure "come da certificato specialistico".

Nella seduta del 4.2.14, la Commissione ha respinto la domanda, dichiarandolo decaduto, a cagione della genericità del certificato e della mancata allegazione del referto specialistico da esso richiamato.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 6 legge 241/90, carenza di istruttoria e motivazione, eccesso di potere sotto diversi profili (illogicità, contraddittorietà con il precedente rinvio e falso supposto in fatto e diritto) e deposita in copia il certificato specialistico della ASP siciliana di Trapani, Mazara del Vallo, anch'esso in data 4.2.14, recante sia la prognosi di 30 giorni che la chiara enunciazione della patologia diagnosticata.

Questo Tribunale ha già ritenuto (cfr. Sez. I, 568/13) che la Commissione possa disattendere le risultanze della certificazione medica (con eventuale soccorso istruttorio ex art. 6 legge 241/90 ove la ritenga, come nella fattispecie carente) soltanto previo puntuale controllo da parte di organo sanitario pubblico, salvo che non risulti in modo inequivocabile la falsità del documento o di quanto ivi attestato.

Nel caso di specie, la Commissione non ha messo in dubbio la esistenza del certificato specialistico non allegato, né la autenticità e veridicità di quello prodotto, né ha svolto accertamenti al riguardo.

Si è invece limitata a rilevarne la genericità e incompletezza per la mancata allegazione della diagnosi specialistica, che ben avrebbe potuto e dovuto acquisire e valutare prima di dichiarare la decadenza.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto per violazione dell'art. 6 della legge 241/90, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; restano assorbiti i motivi non esaminati.

Per l'effetto, deve annullarsi l'impugnato provvedimento di decadenza e diniego di rinvio; conseguentemente, è sciolta ogni riserva sulla partecipazione e sul superamento della prova orale in data 18.3.14, cui il ricorrente era stato ammesso in esecuzione di decreto cautelare monocratico n. 123/14 di questo TAR.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo d'Alessandro, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

Ugo Di Benedetto, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)